DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2026, n. 1457

Comune di Monte Sant'Angelo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 21 del 30.04.2025. Declassificazione dal demanio civico di terreno gravato da usi civici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Urbanistica - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica e Casa Ing. Marina LEUZZI;

PRESO ATTO

a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. **DI ASSEGNARE** a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 le terre civiche del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), ormai aventi destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e oggetto di interventi di trasformazione, incompatibili con l'esercizio dell'uso civico, identificate catastalmente in agro del Comune di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110, di Ha 0.02.40;
2. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'assegnazione a categoria di tutte le altre terre civiche comprese nel territorio comunale, come previsto dalla D.G.R. n. 1651 del 7 agosto 2012;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto mutamento dell'originaria destinazione dell'area appartenente al demanio civico per essere stata oggetto di interventi di trasformazione, area identificata catastalmente in agro del Comune di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110 come evidenziata nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia riportato nell'allegato A "stralcio di mappa catastale", unito al presente documento istruttorio e che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; conseguentemente di disporne la declassificazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998;
4. **DI AUTORIZZARE**, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 2/2026 redatto a seguito della seduta svolta il 05.05.2026 dal Collegio costituito ex art. 8 della L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da

alienare, l'alienazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110;

5. **DI DICHIARARE,** pertanto, libero dal vincolo di uso civico il terreno individuato nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110, di Ha 0.02.40; il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
6. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio comunale, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
7. **DI DISPORRE** la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023, in versione integrale;
9. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale della Giunta
NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Comune di Monte Sant'Angelo (FG) - Deliberazione di C.C. n. 21 del 30.04.2025. Declassificazione dal demanio civico di terreno gravato da usi civici, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998.

Premesso che:

- a seguito di richiesta di attestazione vincolo demaniale di uso civico, la competente struttura regionale, con prot. n. 13695 del 12.11.2021, ha dato riscontro al Comune di Monte Sant'Angelo (FG) attestando che il terreno censito in Catasto al Fg. 110 p.lla 30 risulta dalla planimetria "Fg. 110 – scala 1:4000" e dallo Stato "Demanio Libero" - allegati alla verifica di aggiornamento del Dr. Mastromarco del 1964/66, non inviata in pubblicazione ed effettuata rispetto alla verifica Ing. A. Ferrara del 10/01/1960 - risulta quale Demanio libero per una superficie di Ha 2.48.60;
- il Comune di Monte Sant'Angelo, facendo seguito alla richiesta dell'interessato alla sdemanializzazione e alienazione di una parte del suddetto terreno, per una estensione pari a mq. 240 (comprensiva di interventi di trasformazione ed area di pertinenza), con nota prot. n. 8293/2025, acquisita al prot. n. 258203 del 15.05.2025, ha trasmesso alla competente struttura regionale la relazione di stima dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Foggia – Ufficio Provinciale Territoriale di cui al prot. N. 79648/2023, nonché la deliberazione n. 21 del 30.04.2025 del Consiglio Comunale, ad oggetto "*Declassificazione ed alienazione di porzione di suolo comunale in agro di Monte Sant'Angelo. Richiesta autorizzazione alla Regione Puglia*", con la quale dispone, tra l'altro, quanto segue:

"*di proporre la declassificazione della porzione di suolo comunale, censita al Catasto Terreni di questo Comune al Foglio 110 particella 30, per una superficie totale di 240 mq circa, come indicato nella planimetria che si allega alla presente come "Allegato A" per formarne parte integrante e sostanziale; di richiedere alla Regione Puglia la declassificazione dal patrimonio civico della porzione di suolo comunale evidenziata nella planimetria catastale per la successiva alienazione in favore dei richiedenti; di dare atto che l'alienazione della porzione di suolo comunale di che trattasi non pregiudica l'interesse della collettività; di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia, per il rilascio del parere favorevole alla declassificazione ed alienazione da parte della Giunta Regionale previa acquisizione del parere di congruità del prezzo di alienazione, rilasciato dalla Commissione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/98 e ss.mm.ii.; di trasmettere, altresì, alla Regione Puglia, la relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'area in questione redatta dall'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Foggia - Ufficio Provinciale Territorio Prot. N. 79648/2023, di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento dell'alienazione dell'area di che trattasi, spese di frazionamento, spese notarili, spese di registrazione e trascrizione nei pubblici registri*

nonché eventuali altre spese che dovessero risultare necessarie sono a completo carico della parte acquirente; di disporre che, a norma dell'art. 24 della L. n. 1766/1927, il ricavato dall'alienazione sarà versato su apposito capitolo di bilancio con vincolo di destinazione alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione";

- con nota prot. n. 14977/2025, acquisita al prot. n. 494596 del 15.09.2025, il Comune di Monte Sant'Angelo ha fatto richiesta di assegnazione a categoria "a" della p.lla 199 Fg. 110, quale porzione della ex p.lla 30 oggetto dell'istanza di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, ai sensi degli art. 11 e 12 della L. n. 1766/1927, ed ha inoltrato la seguente documentazione integrativa:
  - Allegato A richiamato nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2025;
  - Attestazione di legittimità urbanistico-edilizia delle opere;
  - Stralcio catastale con esatta individuazione dell'area interessata;
  - Tipo frazionamento approvato;
- **Visto** l'art. 9, commi 1-4, della L.R. n. 7/1998, così come modificato dall'art. 32 della L.R. n. 14/2001, il quale prevede che "*Le terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti di disposizione e/o alienazione sono destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri. La Regione, su richiesta dei comuni interessati, provvede con atto meramente dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, prevista dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell'occupazione, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a condizione che l'avente diritto ai sensi dell'articolo 9 della stessa L. n. 1766/1927 versi al Comune il valore dell'area stimata secondo i criteri previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale...omissis...";*

Rilevato che:

- dalla suddetta documentazione integrativa, risultano specificati univocamente i dati catastali relativi al terreno per il quale si chiede la sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, individuato precisamente al Fg. 110 p.lla 199 di Ha 0.02.40;
- con detta deliberazione di C.C. n. 21/2025 il Comune di Monte Sant'Angelo ha trasmesso la stima del valore dei beni di uso civico, oggetto di interventi di trasformazione in assenza della preventiva declassificazione di cui all'art. 12 della legge fondamentale sugli usi civici n. 1766/1927, al fine di acquisire, per la successiva alienazione, il giudizio di congruità dal collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 168830 del 27.03.2026, ha provveduto alla richiesta del giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico al Collegio nominato ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/1998;
- detto collegio si è espresso con verbale n. 2/2026 trasmesso con PEC del 05.05.2026, acquisita in pari data al prot. n. 251438, redatto a seguito della seduta svolta il 05.05.2026, come di seguito riportato:

  ""*VISTA la nota prot. n. 170322/2026 del 30/03/2026 e la documentazione allegata, in particolare, la Relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato dell'area edificata di circa 240 mq di proprietà del Comune di Monte Sant'Angelo, ubicata alla località "Masseria Azzarone" e identificata in catasto al foglio 110 particella 30/parte, redatta dall'Agenzia dell'Entrate - Direzione Provinciale di Foggia - Ufficio Provinciale (prot. n. 79648/2023);*

  PRESO ATTO dell'"Accordo di Collaborazione" prot. n. 79648/2023 del 15/05/2023 sottoscritto tra l'Agenzia delle Entrate ed il Comune, non allegato alla documentazione pervenuta; VISTA l'epoca di riferimento della stima risalente al 15/05/2023 in coincidenza della sottoscrizione dell'Accordo;

  CONSIDERATO che, dalla lettura della perizia, emerge che l'Agenzia, analizzato il mercato, ha adottato quale metodologia di stima il "Valore di trasformazione", secondo la quale il valore di mercato si ottiene dalla differenza tra il valore di mercato dei manufatti edilizi realizzabili con la trasformazione ed i costi necessari per la trasformazione stessa;

  VISTO il valore unitario di mercato del terreno così determinato, pari a 7,50 €/mq, per un valore complessivo del cespite pari a € 1.800,00 (= 7,50 €/mq x 240 mq);

il collegio ritiene congrua la stima del terreno in oggetto, fatto salvo l'aggiornamento all'attualità"";

- in riferimento ai profili paesaggistici connessi al presente provvedimento il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici regionale, con nota prot. n. 343307 del 12.06.2026, a tutt'oggi priva di riscontro, ha trasmesso al Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari) e alla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, per opportuna conoscenza, la sopra citata documentazione amministrativa e tecnica, acquisita dal Comune di Monte Sant'Angelo;
- preliminarmente, occorre procedere all'assegnazione a categoria del suolo sopra indicato, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 1766/1927. A tale riguardo, in applicazione di quanto disposto con Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2012, n. 1651 (Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici), si rende possibile l'assegnazione a categoria "a").
- sussistono, tenuto conto del suddetto verbale n. 2/2026 del Collegio costituito ex art. 8, L.R. n. 7/1998 per la stima del suolo da alienare, i presupposti per autorizzare la declassificazione in sanatoria e l'alienazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno individuato in catasto nell'attuale p.lla 199 (ex p.lla 30) del Fg. 110 per una superficie di Ha 0.02.40;

Resta fermo che

- il Comune di Monte Sant'Angelo dovrà disporre vincolo di bilancio, con introito all'apposito capitolo, sulle somme ricavate dall'alienazione del terreno oggetto del presente provvedimento, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali.

- il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "*Agenda di Genere*";
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 avente ad oggetto "*Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti*";
- la L.R. n. 18 del 27/10/2025 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2026)*";
- la L.R. n. 19 del 27/10/2025 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028*";
- la D.G.R. n. 1818 del 19/11/2025 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione*";
- la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
- la Legge Regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e s.m.i.;

Ritenuto che,

- alla luce delle risultanze istruttorie di cui sopra e tenuto conto del parere di congruità in ordine alla stima del terreno da alienare espresso dal Collegio, ex art. 8 della L.R. n. 7/1998, con verbale n. 2/2026, sussistano i presupposti per autorizzare la declassificazione in sanatoria e l'alienazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno individuato in catasto nell'attuale p.lla 199 (ex

p.lla 30) del Fg. 110 per una superficie di Ha 0.02.40, nei limiti e con le precisazioni riportate nella narrativa che precede.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.".

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997, nonché ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento regionale 27 marzo 2020, n. 4, si propone alla Giunta regionale:

1. **DI ASSEGNARE** a categoria a) di cui all'art. 11 della L. n. 1766/1927 le terre civiche del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), ormai aventi destinazione diversa da quella agro-silvo-pastorale e oggetto di interventi di trasformazione, incompatibili con l'esercizio dell'uso civico, identificate catastalmente in agro del Comune di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110, di Ha 0.02.40;
2. **DI RINVIARE** a successivo provvedimento l'assegnazione a categoria di tutte le altre terre civiche comprese nel territorio comunale, come previsto dalla D.G.R. n. 1651 del 7 agosto 2012;
3. **DI PRENDERE ATTO** dell'avvenuto mutamento dell'originaria destinazione dell'area appartenente al demanio civico per essere stata oggetto di interventi di trasformazione, area identificata catastalmente in agro del Comune di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110 come evidenziata nello stralcio catastale dell'Ufficio Provinciale di Foggia riportato nell'allegato A "stralcio di mappa catastale", unito al presente documento istruttorio e che si intende qui integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento; conseguentemente di

disporne la declassificazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/1927 e dell'art. 9 della L.R. 7/1998;

4. **DI AUTORIZZARE**, tenuto conto del parere espresso con verbale n. 2/2026 redatto a seguito della seduta svolta il 05.05.2026 dal Collegio costituito ex art. 8 della L.R. n. 7/1998 per la stima dei suoli da alienare, l'alienazione, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998, del terreno in agro comunale di Monte Sant'Angelo nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110;
5. **DI DICHIARARE,** pertanto, libero dal vincolo di uso civico il terreno individuato nell'attuale p.lla 199 del Fg. 110, di Ha 0.02.40; il terreno in questione, per la sua utilizzazione, resta soggetto a tutte le altre ulteriori eventuali autorizzazioni o vincoli di legge, ivi compresi i vincoli ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della L. n. 168 del 20.11.2017 in merito al permanere del vincolo paesaggistico sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici;
6. **DI DISPORRE** che le somme che saranno introitate a seguito dell'alienazione dei terreni oggetto del presente provvedimento restino vincolate in apposito capitolo di bilancio comunale, ai fini di successiva utilizzazione, previa espressa autorizzazione regionale, per interventi che determinino, ai sensi dall'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 7/98 e s.m.i., la valorizzazione del residuo demanio civico, o comunque per opere permanenti di interesse generale della popolazione, secondo quanto previsto dell'art. 24 della legge fondamentale, ovvero per eventuali accertamenti e verifiche demaniali, ai sensi del comma 4, articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17. A tal fine, le risorse rivenienti dall'alienazione di terre di demanio civico dovranno rimanere contabilmente distinte, ai fini della gestione, dalle risorse rivenienti da alienazioni di beni patrimoniali;
7. **DI DISPORRE** la registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale;
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 18/2023, in versione integrale;
9. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Monte Sant'Angelo (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da *a)* ad *e)* delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il Funzionario EQ "*Usi Civici*"
Arch. Giuseppe D'ARIENZO

Giuseppe D'Arienzo
06.10.2026 11:59:21
GMT+00:00

La Dirigente del Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
Dott.ssa Giovanna LABATE

Giovanna Labate
06.10.2026 14:05:02
GMT+02:00

Il Dirigente ad interim della Sezione Urbanistica
Ing. Giuseppe ANGELINI

Giuseppe Angelini
12.10.2026
20:07:34
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"
Ing. Pompeo COLACICCO

POMPEO COLACICCO
13.10.2026
16:20:05
GMT+02:00

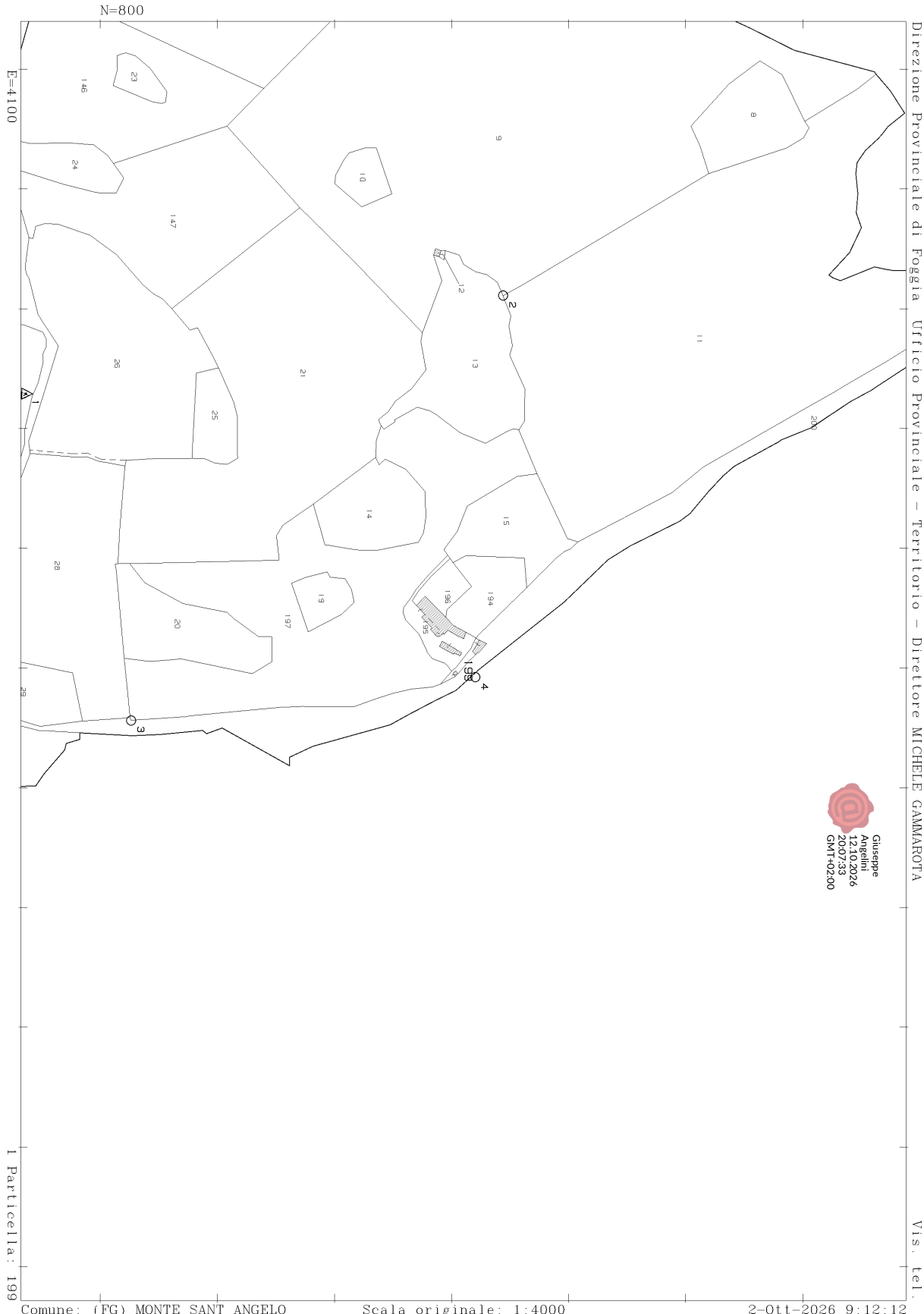
L'Assessora all'Urbanistica e Casa, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessora all'Urbanistica e Casa
Ing. Marina LEUZZI

Marina Leuzzi
21.10.2026
11:35:19
GMT+02:00


N=800
E=4100
Direzione Provinciale di Foggia Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore MICHELE GAMMAROTA
Giuseppe Angelini 12.10.2026 20:07:33 GMT+02:00
1 Particella: 199
Vis. tel.
Comune: (FG) MONTE SANT ANGELO
Foglio: 110
Scala originale: 1:4000
Dimensione cornice: 1068.000 x 756.000 m. Protocollo pratica T27118/2026
2-Ott-2026 9:12:12